

Publicato il 04/11/2020

N. 11372/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13741/2019 REG.RIC.

N. 10530/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13741 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Frateiacchi, Graziano Pungì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Graziano Pungì in Roma, via Sabotino 12;

contro

CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli 36;

sul ricorso numero di registro generale 10530 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Frateiacchi, Graziano Pungì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Graziano Pungì in Roma, via Sabotino 12;

contro

CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dino Dei Rossi in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli 36;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 10530 del 2019

del silenzio formatosi sull'atto di intimazione e diffida a provvedere notificato al Consiglio Nazionale delle Ricerche in data -OMISSIS-ed all'Istituto Nazionale di Astrofisica in data -OMISSIS-, ai fini dell'accertamento dell'obbligo dei medesimi Enti, ognuno in ragione della propria competenza, di attivare la procedura tesa alla ricostruzione della carriera dell'intimante, giuridica ed economica, con l'inquadramento al II livello del profilo di Primo Ricercatore professionale del CNR, previa rettifica della graduatoria del concorso indetto con bando di concorso n. -OMISSIS-, con ogni conseguenza in ordine al maggior trattamento retributivo e pensionistico dovuto, ed in ogni caso a corrispondergli le differenze retributive corrispondenti al suddetto inquadramento;

quanto al ricorso n. 13741 del 2019, per la condanna

del CNR al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle somme corrispondenti alle differenze economiche tra il profilo professionale di Ricercatore di terzo livello ed il profilo professionale di Primo ricercatore-secondo livello per il periodo dal -OMISSIS-, data di approvazione della graduatoria conclusiva dello stesso concorso, al -OMISSIS-, data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e comunque, di quelle corrispondenti alle differenze economiche conseguenti al ritardo nella progressione di carriera e nella maturazione delle relative fasce stipendiali, nonché per il risarcimento del danno da mancata promozione/perdita di *chances* professionali fino al -OMISSIS-, data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; con ogni conseguenza in ordine alla regolarizzazione previdenziale ovvero al risarcimento anche del danno con riferimento alla stessa.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, dell'INAF- Istituto Nazionale di Astrofisica e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio (in cui è stato trattato il ricorso 10530/2019) nonché nell'udienza pubblica (in cui è stato discusso il ricorso 13741/2019) del giorno 23 ottobre 2020 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente -OMISSIS- partecipava al concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio a trentacinque posti di Primo ricercatore di II livello professionale del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora in poi, solo "CNR") – Area disciplinare "Astronomia, Astrofisica e Fisica Cosmica" di cui al bando di concorso n. -OMISSIS- (posti assegnati n. 1), classificandosi al secondo posto, mentre la controinteressata -OMISSIS- veniva dichiarata vincitrice.

1.2. Con ricorso a questo TAR iscritto al n. -OMISSIS-RG insorgeva avverso l'indicato esito procedimentale, lamentando l'errata ed arbitraria valutazione da parte della commissione esaminatrice dei titoli presentati e la conseguente illegittima attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante.

1.3. Il TAR adito accoglieva il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS-, la quale disponeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

1.4. All'esito del riesame dei titoli relativi all'attività di ricerca scientifica svolta dal ricorrente, il CNR approvava una nuova graduatoria che, pur attribuendo allo stesso un punteggio maggiore (di 0.5) rispetto alla precedente, confermava la sua collocazione al secondo posto.

1.5. Il ricorrente proponeva avverso tale atto l'ulteriore ricorso n. -OMISSIS-RG, il quale veniva anch'esso accolto da questo TAR con la sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato per mancata impugnazione, che disponeva l'annullamento della nuova graduatoria in forza delle motivazioni che verranno nel seguito dettagliatamente esaminate.

1.6. Nelle more - e più precisamente con provvedimento del -OMISSIS-- il ricorrente era stato, peraltro, dichiarato vincitore di altro concorso successivamente bandito dallo stesso CNR per l'attribuzione del medesimo II livello professionale del profilo di Primo ricercatore; con decorrenza -OMISSIS-lo stesso era stato, inoltre, trasferito presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per effetto del d.lgs. n. 138/2003, avendo nel frattempo maturato in data -OMISSIS-l'anzianità utile per il passaggio alla fascia stipendiale superiore a quella di primo inquadramento.

1.7. All'esito della positiva verifica dei requisiti di cui all'art. 4 comma 6 e segg. del CCNL concernente il biennio economico -OMISSIS- ai fini della progressione economica per fasce stipendiali, gli era stato, inoltre attribuito, con decorrenza 1 luglio 2008, il trattamento economico corrispondente alla fascia VI del profilo di Primo Ricercatore - II livello.

1.8. Il ricorrente veniva, infine, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, al termine del servizio presso l'INAF, a decorrere dal -OMISSIS-.

2. Con diffida notificata il 3 agosto ed il -OMISSIS-, premettendo quanto sopra, il Giovannelli ha intimato al CNR ed all'INAF di provvedere alla ricostruzione della propria carriera tramite attribuzione dell'inquadramento al II livello del profilo di Primo ricercatore professionale all'esito del concorso indetto con bando del 15 febbraio 1994, come disposto dalla citata sentenza -OMISSIS-, con le dovute conseguenze in ordine al maggior trattamento retributivo e pensionistico dovuto e, in ogni caso, con la corresponsione delle differenze retributive corrispondenti all'inquadramento con tale decorrenza nel profilo in questione, e ciò anche a titolo di ristoro del pregiudizio ingiustamente sofferto, tramite adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari a detti fini.

3. Non avendo ottenuto riscontro a tale intimazione, ha proposto il ricorso iscritto al n. 10530/2019 RG con il quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., che, accertata e dichiarata la formazione del silenzio inadempimento sul citato atto di intimazione e diffida e ritenutane l'illegittimità, venisse dichiarato l'obbligo delle amministrazioni intimare di provvedere sulla propria istanza, impartendo alle stesse conseguente ordine di attivare tutte le procedure necessarie.

4. Si sono costituiti in tale giudizio, con atto di mera forma, sia il CNR che l'INAF.

5. Con ordinanza 13245 del 19 novembre 2019, emanata all'esito della camera di consiglio del 30 ottobre 2019 fissata per la discussione del ricorso, la Sezione ha riqualficato la domanda in termini di ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- e,

disposta la conversione dell'azione *ex art.* 32, comma 2, c.p.a. nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata (tale anche nel giudizio di merito), ha fissato per la discussione l'udienza in camera di consiglio del 23 ottobre 2020.

6. Si è, quindi, costituita in giudizio la dott.ssa -OMISSIS-, la quale ha eccepito la prescrizione dell'azione di ottemperanza relativa alla esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS-, essendo decorsi oltre dieci anni dal relativo passaggio in giudicato, nonché dedotto l'infondatezza del ricorso nel merito, quanto meno con riferimento alla rettifica della graduatoria della quale la stessa era risultata vincitrice.

7. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2020, previa discussione delle parti – nel cui ambito il ricorrente ha ulteriormente precisato di avere interesse esclusivamente alla ricostruzione giuridica ed economica della propria carriera – il ricorso è stato trattenuto a sentenza.

8. Con il ricorso iscritto al n. 13741/2019 il ricorrente ha, invece, invocato la condanna del CNR al risarcimento del danno da ritardato inquadramento, derivante della illegittimità del provvedimento del CNR del 10 marzo 2006 n. 20851 recante l'approvazione degli atti della procedura concorsuale in questione, come definitivamente accertata dalla più volte citata sentenza n. -OMISSIS-, e la conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle somme corrispondenti alle differenze economiche tra il profilo professionale di Ricercatore di terzo livello ed il profilo professionale di Primo ricercatore-II livello, per il periodo decorrente dal -OMISSIS-, data di approvazione della graduatoria, al -OMISSIS-, data del proprio collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e comunque, di quelle corrispondenti alle differenze economiche conseguenti al ritardo nella progressione di carriera e nella maturazione delle relative fasce stipendiali, ai sensi

dell'art. 4 comma 6 e seguenti del CCNL del Personale del comparto Enti di Ricerca e sperimentazione-biennio economico -OMISSIS-

8.1. Con tale mezzo di tutela è stato, altresì, invocato il risarcimento del danno da mancata promozione/perdita di *chances* professionali subito fino al -OMISSIS-, con ogni conseguenza in ordine alla regolarizzazione previdenziale ovvero il risarcimento del danno con riferimento a quest'ultima.

9.2. Si è costituita anche in questo giudizio la dott.ssa -OMISSIS-, la quale ha spiegato difese analoghe a quelle sopra riassunte.

9. Il CNR si è costituito in giudizio senza svolgere difese e, in data 15 ottobre 2020, ha depositato in atti una relazione esplicativa in ordine ai fatti di causa redatta dall'ufficio competente.

10. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2020, previa discussione delle parti, anche tale ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

11. Il Collegio reputa preliminarmente opportuno disporre la riunione dei ricorsi all'esame in ragione della evidente connessione soggettiva ed oggettiva che li caratterizza.

12. Deve essere prioritariamente esaminato il ricorso 10530/2019 RG in ragione della priorità logico giuridica che, nell'ambito della complessiva vicenda contenziosa all'esame, rivestono le domande e le questioni in esso poste, i cui esiti, per quanto si andrà ad esporre, riverberano i propri effetti sul ricorso connesso.

13. Come rilevato dal Collegio nell'ambito dell'ordinanza n. -OMISSIS-, l'azione proposta deve essere qualificata in termini di ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 28 ottobre 2014 e passata in giudicato per mancata impugnazione.

13.1. Ciò posto, va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'INA, posto che l'art. 114 c.p.a. esclude la proponibilità dell'azione nei confronti di soggetti che non siano stati parti del giudizio definito dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

14. Ancora in via preliminare va respinta, siccome infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controinteressata; la sentenza oggetto di ottemperanza è infatti, come detto, la n. -OMISSIS-, così che il ricorso, notificato il 24 luglio 2019 e depositato il successivo 4 agosto 2019, risulta evidentemente tempestivo rispetto al termine di dieci anni dal relativo passaggio in giudicato sancito dall'art. 114 primo comma c.p.a. per la proposizione dell'azione all'esame, mentre non è in contestazione nel presente giudizio l'adempimento alla sentenza n. -OMISSIS-, a seguito della quale il CNR aveva, come sopra precisato (punto 1.4. che precede), riesaminato la posizione del ricorrente, pur se con esiti confermativi del precedente giudizio.

15. Ciò precisato, rileva il Collegio che la più volte citata sentenza n. -OMISSIS-, ravvisata la persistenza dell'interesse al ricorso (nonostante la successiva acquisizione, da parte del ricorrente, del medesimo profilo professionale oggetto degli atti impugnati, in esito a diversa e successiva procedura), ancorché al solo fine di conseguire la retrodatazione del trattamento retributivo corrispondente al posto messo a concorso, ha disposto l'annullamento della graduatoria emessa all'esito della procedura, come detto rinnovata a seguito del primo annullamento giurisdizionale, ritenendo fondati i motivi con cui il ricorrente lamentava l'irrazionalità e l'irragionevolezza della motivazione del giudizio attribuito ai titoli da lui posseduti, nonché affermando che la corretta valutazione degli stessi avrebbe condotto alla sua collocazione al primo posto della graduatoria concorsuale.

15.1. Deve, pertanto, ritenersi che all'esito di tale ulteriore annullamento della graduatoria concorsuale, considerata la natura sostanziale dei vizi rilevati, derivasse

per il CNR l'obbligo conformativo di procedere al reinquadramento del ricorrente e, dunque, all'attribuzione allo stesso della corrispondente qualifica professionale e del correlato trattamento stipendiale, oltre che delle fasce retributive superiori nei modi e con i tempi previsti dal CCNL di settore, con decorrenza dalla conclusione della procedura concorsuale; ciò nonostante che nelle more del giudizio il ricorrente avesse già conseguito tale inquadramento in quanto risultato vincitore di un diverso concorso, avendo lo stesso interesse alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici correlati all'acquisizione dell'inquadramento stesso.

16. Ciò precisato, e ricordato che l'amministrazione è tenuta ad eseguire il giudicato (art. 112 c.p.a.) nonché a conformare la propria azione al disposto giurisdizionale, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, non avendo il CNR – che nel giudizio in trattazione non ha svolto difese – fornito la prova di avere adempiuto all'obbligo discendente dalla sentenza.

17. Va, pertanto, ordinato al CNR di prestare ottemperanza alla sentenza di questo TAR n. -OMISSIS- nei termini invocati dal ricorrente e, dunque, di procedere alla ricostruzione della carriera dello stesso tramite attribuzione degli effetti giuridici ed economici conseguenti all'inquadramento nella qualifica oggetto del concorso a far data dalla conclusione della procedura concorsuale oggetto del giudizio e sino al momento del collocamento a riposo, con riferimento sia alle differenze retributive, sia all'attribuzione delle successive fasce stipendiali, sia ai correlati oneri contributivi, provvedendo pertanto a corrispondere allo stesso le somme conseguentemente dovute, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

18. Il Collegio reputa, inoltre, di dover nominare quale Commissario ad Acta, per il caso in cui l'amministrazione non provveda spontaneamente nel termine di cui sopra, il Ragioniere Generale dello Stato, o un funzionario dallo stesso delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l'ulteriore termine di

novanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza della parte interessata, producendo relazione in merito all'attività svolta al termine della stessa.

18.1. Il compenso per il commissario, da porsi a carico del CNR, verrà determinato con separato provvedimento, su istanza dello stesso, tenendo in considerazione l'effettiva attività svolta.

19. Deve ora procedersi all'esame del ricorso 13741/2019 con il quale, come sopra fatto presente, il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno *ex art.* 2043 c.c. da "ritardato inquadramento" e la conseguente condanna del CNR al pagamento delle somme corrispondenti alle differenze economiche tra il profilo professionale di Ricercatore di terzo livello ed il profilo professionale di Primo ricercatore-secondo livello a far data dalla approvazione della graduatoria annullata fino al suo collocamento a riposo, e comunque, di quelle corrispondenti alle differenze economiche conseguenti al ritardo nella progressione di carriera e nella maturazione delle relative fasce stipendiali, ai sensi dell'art. 4 comma 6 e seguenti del CCNL del Personale del comparto Enti di Ricerca e sperimentazione-biennio economico -OMISSIS-, nonché del danno da "mancata promozione/perdita di *chances* professionali", con ogni conseguenza in ordine alla regolarizzazione previdenziale ovvero al risarcimento anche del danno con riferimento alla stessa.

19.1. Sostiene, in proposito, che in forza delle due sentenze recanti l'annullamento della procedura concorsuale avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel II livello del profilo di Primo Ricercatore fin dall'approvazione della prima graduatoria, avvenuta come detto il -OMISSIS-, così che dovrebbe essergli riconosciuta la somma differenziale che gli sarebbe spettata qualora il suo inquadramento in tale qualifica superiore fosse tempestivamente avvenuto, nonché l'attribuzione della superiore fascia stipendiale con due anni di anticipo rispetto a quelli maturati all'esito dell'inquadramento nel medesimo profilo professionale per effetto del successivo concorso in cui è risultato vincitore nell'anno -OMISSIS-.

19.2. La mancata attribuzione di tali utilità, siccome derivante da attività provvedimentale illegittima, costituirebbe un danno risarcibile, sussistendo peraltro nella fattispecie tutti gli ulteriori elementi della responsabilità aquiliana della PA, quali la colpa ed il nesso di derivazione eziologica.

20. Reputa il Collegio che la domanda oggetto del giudizio all'esame sia assorbita da quella proposta – e accolta – nell'ambito del preventivamente esaminato ricorso 10530/2019 – con la sola eccezione della voce di danno inerente la lamentata perdita di *chances* di carriera, sulla quale si tornerà in seguito; parte ricorrente ha infatti chiesto attraverso la proposizione dei ricorsi qui riuniti, ancorché con due azioni formalmente diverse, il medesimo “bene della vita”, costituito dalle differenze retributive spettanti in conseguenza dell'annullamento della graduatoria che lo aveva illegittimamente collocato al secondo posto della procedura concorsuale della quale è stato giudizialmente accertato il diritto ad essere nominato vincitore e, dunque, assunto ed inquadrato nella corrispondente qualifica all'atto della conclusione della procedura e non solo successivamente, a seguito di altro concorso, così come in effetti avvenuto.

20.1. L'avvenuta attribuzione di tale utilità (che comprende, come indicato al superiore punto 17) le correlate differenze contributive) a seguito dell'accoglimento della domanda di ottemperanza alla sentenza determina, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse all'esame della stessa così come proposta nel successivo giudizio risarcitorio che, *in parte qua*, è di fatto assorbito nel primo, non potendosi dare luogo ad una duplicazione del beneficio richiesto e dovuto.

21. Resta, invece, da esaminare la domanda risarcitoria per “perdita di *chance*”, pure spiegata nell'ambito del ricorso all'esame, ulteriore rispetto al *petitum* e alla conseguente pronuncia resa nell'ambito del ricorso prioritariamente esaminato.

21.1. La domanda non può, ad avviso del Collegio, essere accolta in quanto priva delle necessarie allegazioni e, soprattutto, della prova della sussistenza degli

elementi costitutivi della fattispecie, quali in primo luogo il danno lamentato, essendosi sul punto parte ricorrente limitata a generiche deduzioni in merito a “minori occasioni di crescita professionale” derivanti dal ritardato inquadramento nella qualifica in argomento, senza tuttavia apportare in proposito gli indispensabili concreti e specifici elementi probatori.

21.2. Costituisce, infatti, costante e notoria affermazione giurisprudenziale quella secondo cui all'azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo deve essere applicato il principio generale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 cod. civ. (*ex multis*, Consiglio di Stato sez. II, 24 luglio 2020, n. 4732 e sez. V, 9 marzo 2020, n. 1674), così che qualora parte ricorrente non fornisca la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, la stessa deve essere respinta.

22. Conclusivamente il ricorso n. 10530/2019 è accolto nei termini illustrati in motivazione mentre il n. 13741/2019 deve essere respinto in quanto in parte assorbito ed in parte infondato.

23. Le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo nei confronti del CNR; delle stesse può essere, invece, disposta la compensazione nei confronti della controinteressata, avendo il ricorrente precisato l'inerenza della domanda di ottemperanza alla sola ricostruzione giuridica ed economica della carriera e non anche alla caducazione dell'inquadramento dalla stessa ottenuto per effetto dei provvedimenti annullati dalla sentenza del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

1) riunisce i ricorsi n. 10530/2019 RG e 13741/2019 RG:

2) accoglie il ricorso n. 10530/2019 RG nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto:

- ordina al CNR, ai sensi dell'art. 114 CPA, di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-, all'uopo assegnando all'Ente stesso termine di gg. 90 (novanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;

- per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato, o un funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza degli interessati, entro l'ulteriore termine di novanta giorni dalla ricezione della predetta istanza e secondo le modalità pure sopra indicate;

3) respinge il ricorso n. 13741/2019 RG nei termini esposti in motivazione;

4) condanna il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato se versato; le spese per l'eventuale funzione commissariale sono poste a carico del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e saranno liquidate con successivo provvedimento, dietro richiesta - da presentare nei termini di legge - del commissario ad acta stesso; dispone la compensazione delle spese nei confronti della controinteressata;

5) manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti ed al Ragioniere Generale dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche coinvolte nel giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Francesca Romano, Primo Referendario

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Traina

IL PRESIDENTE
Luca De Gennaro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.